



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Moschini nr. 16 29010 - Pontenure (PC)

tel. (+39) 0523 692011

comune@comune.pontenure.pc.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTENURE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12.07.2022

CAPO I

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 – Finalità istituzionali	6
Art. 4 – La videosorveglianza per la sicurezza integrata	7
Art. 5 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali	8
Art. 6 – Tempi di conservazione delle immagini	9

CAPO II

Art. 7 – Soggetti e modalità del trattamento	10
Art. 8 – Obblighi degli operatori	12
Art. 9 – Caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza	12
Art. 10 – Dispositivi e impianti particolari	13
Art. 11 – Modalità del trattamento	14
Art. 12 – Conservazione dati personali	15

CAPO III

Art. 13 – Informativa	15
Art. 14 – Comunicazione e diffusione	16
Art. 15 – Cessazione del trattamento	16
Art. 16 – Informazione e accesso dell’interessato	16
Art. 17 – Misure di sicurezza dei dati personali	17
Art. 18 – Accesso alle Centrali di controllo	18
Art. 19 – Accesso agli impianti e alle immagini	18

CAPO IV

Art. 20 – Collaborazione tra pubblico e privato	19
Art. 21 – Censimento impianti privati di videosorveglianza	20
Art. 22 – Ulteriori forme di collaborazione	20

CAPO V

Art. 23 – Disposizione transitoria per utilizzo congiunto del sistema di videosorveglianza da parte delle forze di polizia	21
Art. 24 – Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza	21
Art. 25 – Programmazione degli interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza	21
Art. 26 – Norma di rinvio	22

CAPO I

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Pontenure mediante il sistema di “videosorveglianza urbano” (di seguito videosorveglianza), integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio urbano e non del Comune di Pontenure e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza non è disciplinato da legislazione specifica, pertanto, si applicano le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento è stato stilato considerando le seguenti norme:
 - Art. 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
 - L.R. n. 24 del 4 dicembre 2003 Regione Emilia Romagna;
 - Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
 - Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
 - Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456;
4. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. Ulteriori normative di riferimento sono:
 - Legge 7 marzo 1986. n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
 - Legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - Legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);

- Legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. La normativa attribuisce ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto il sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno, contribuisce a garantire la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia statali. Tale quadro normativo evidenzia che le funzioni specifiche in merito all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana, competono sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, che ai comuni.
2. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza deve, in qualunque caso, osservare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto del principio di liceità e anche nel rispetto delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili.
4. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, vale a dire che le persone fisiche sono informate delle modalità di raccolta, di utilizzo e di consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.
5. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza, avviene esclusivamente per le finalità indicate nel presente Regolamento.
6. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati", in quanto i dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità esplicitate nel presente Regolamento.
7. Gli apparati di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Pontenure, sono conformati sin dalla progettazione oltre che nell'implementazione, in modo da assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, e sono dotati di sistemi di cancellazione automatica.
8. Gli apparati di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Pontenure, impiegano mezzi e

tecnologie adeguati alle finalità indicate nel presente Regolamento.

9. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**dato personale**", le informazioni raccolte attraverso un impianto di videosorveglianza, che identificano o rendono identificabile direttamente o indirettamente una persona fisica;
- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute - nell'ambito della videosorveglianza - con l'ausilio di sistemi elettronici e processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento UE);
- c. per "**titolare del trattamento**", il Comune di Pontenure, nella persona del Sindaco *pro tempore* cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d. per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- e. per "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona fisica o giuridica, individuata dal titolare del trattamento, addetta all'installazione, implementazione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- f. per "**autorizzati**", le persone fisiche che operano sotto l'autorità del titolare o del responsabile autorizzate da loro a svolgere le attività di trattamento dei dati personali;
- g. per "**interessato**", la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**centrale di controllo**", il luogo fisico in cui sono collocati i terminali, ossia i monitor, da cui è possibile prendere visione delle immagini rilevate dalle telecamere;
- i. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma ad uno o più soggetti determinati diversi sia dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli autorizzati;
- j. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di

trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- l. per “**Regolamento UE**”, il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679;
- m. per “**Codice Privacy**”, il Codice in materia di protezione dati personali d.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. per “**direttiva Polizia**”, la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR, relativamente al trattamento dei dati personali effettuato per fini giudiziari e di polizia;
- o. per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni (D.L. n. 14/2017);
- p. per “**Sicurezza Integrata**”, il complesso degli interventi assicurati da parte di vari enti pubblici, forze di polizia, e/o privati al fine di perseguire, ognuno per il proprio ambito di competenza e responsabilità, i criteri di sicurezza di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003.

ART. 3 – FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Pontenure, relativamente alle proprie finalità istituzionali nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale, ha il dovere di provvedere al controllo del territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi. Al fine di adempiere a tali doveri, il Comune di Pontenure si avvale dell’utilizzo del sistema di videosorveglianza - anche attraverso il sistema di letture targhe OCR.
2. Le finalità del suddetto impianto nello specifico sono:
 - tutelare l’ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento alla civile convivenza e alla quiete pubblica;
 - prevenire e contrastare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli avvenimenti di microcriminalità diffusa e predatoria compiuti sul territorio comunale;
 - prevenire i fenomeni che implicano turbativa della libera fruizione degli spazi pubblici;
 - salvaguardare le zone, alle quali è necessario riservare particolare tutela;
 - sorvegliare direttamente le aree in cui, in situazioni contingenti, potrebbero

presentarsi particolari criticità, contestualmente ad eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- tutelare gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale;
 - monitorare i volumi di traffico veicolare e le azioni in ambito di sicurezza stradale;
 - agevolare le attività di polizia amministrativa e ambientale;
 - rilevare e accertare le violazioni del Codice della Strada tramite strumenti elettronici e/o automatici.
3. Tutti i dispositivi oggetto del presente regolamento, devono essere impiegati nel rispetto delle finalità sopraelencate; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità differente da quella indicate in tale documento, deve in ogni caso sottostare alla normativa collegata.
 4. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, verranno utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e s.m.i.

ART. 4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Il Comune di Pontenure, indipendentemente dalle competenze specifiche, dalle funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalla norme vigenti, svolge anche operazioni di sicurezza integrata; nel caso specifico del trattamento dei dati personali, è la Polizia Locale che tratta tali dati mediante il sistema di videosorveglianza comunale presso la centrale operativa del Comando. Il trattamento dei dati personali viene svolto, inoltre, dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, abilitati alla interconnessione in base a determinate intese e/o progetti rivolti a regolamentare il rapporto di collaborazione interforze, oltre che da società partecipate o da altri enti indicati dal titolare del trattamento.
2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato, avviene nel rispetto delle finalità stabilite, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale trattamento può effettuarsi solamente dal momento in cui sono stati preventivamente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo.
3. I trattamenti cui si riferisce il presente regolamento, rientrano *de iure* nel quadro normativo emanato dal d.lgs n. 51 del 18 maggio 2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono riconducibili ex art. 3, comma 2 del presente documento.

4. Il vigente schema normativo in materia di sicurezza urbana impone agli Enti locali di programmare le future installazioni dei sistemi di videosorveglianza cittadina rivolti a tale finalità, in una prospettiva di sinergia ed integrazione tra gli altri Enti del territorio. A tal proposito è stata conferita una funzione rilevante sul tema della videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
5. Il Comune di Pontenure condivide con tale Comitato i piani di installazione degli impianti di videosorveglianza al fine di prevenire il proliferarsi ingiustificato di tali apparecchiature, ma anche per garantire la completa interoperabilità tra i sistemi dei vari enti territoriali coinvolti.
6. Il Comune di Pontenure, approva e/o sottoscrive accordi con altri Enti e soggetti territoriali per svolgere la sicurezza urbana anche tramite la gestione e l'utilizzo della videosorveglianza. In ogni caso il Comune può trattare le immagini unicamente nei limiti strettamente necessari al conseguimento delle proprie attività istituzionali.
7. Il Comune di Pontenure sostiene la realizzazione dei progetti che gli vengono sottoposti da imprese individuali o collettive, con almeno dieci impianti, dagli enti gestori di edilizia residenziale, ovvero dagli amministratori di condominio, o da associazioni di categoria come i consorzi, o da comitati costituiti da professionisti, imprese o residenti per l'installazione di sistemi privati di videosorveglianza, dotati di software di analisi video in grado di monitorare attivamente le immagini e di inviare allarmi automatici alle centrali di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.
8. Il Comune di Pontenure, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa, per i soggetti che investono delle quote a proprio carico per la gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza privati, può prevedere delle detrazioni tributarie o fiscali.

ART. 5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel completo rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza - così come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE - nonché nel rispetto dei principi di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e dei principi compresi nella direttiva Polizia n. 680 del 5 maggio 2016, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il trattamento dei dati personali si definisce lecito quando rientra nell'adempimento delle attività istituzionali dell'Ente e per le finalità specificate all'art. 3 di tale Regolamento. In aggiunta il trattamento deve tenersi nel rispetto delle disposizioni speciali fissate per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Nel rispetto della c.d. "minimizzazione dei dati", i sistemi di videosorveglianza ed i *software* gestionali sono configurati in maniera tale da assicurare che l'acquisizione dei dati ed il loro successivo impiego sia limitato a quanto strettamente necessario per il

conseguimento delle finalità summenzionate. Inoltre, è garantita la cancellazione periodica ed automatica dei dati eventualmente registrati.

5. I dati sono trattati secondo misure tecniche e organizzative adeguate così da garantire una sicurezza appropriata, evitando il rischio di incorrere in trattamenti di dati illeciti o non autorizzati o l'eventuale distruzione, danno accidentale, o perdita dei dati personali.

ART. 6 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell' autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:
 - a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi;
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore ai sette giorni, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

CAPO II

ART. 7 – SOGGETTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Pontenure, in persona del proprio Sindaco *pro tempore*;
2. Il titolare del trattamento adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire, e di conseguenza di essere nelle condizioni di dimostrare, che il trattamento dei dati avviene conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE, dal *Codice Privacy* e dalle specifiche leggi in materia di videosorveglianza;
3. Il titolare del trattamento ha la competenza di designare il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;
4. Il titolare del trattamento ha il compito di vigilare sul preciso adempimento delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché il profilo della sicurezza informatica e delle disposizioni impartite.

B. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5. Il titolare del trattamento nomina il Comandante del Corpo di Polizia Locale, quale responsabile del trattamento dei dati, che tratta i dati personali acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina avviene con atto formale da parte del Sindaco.
6. Con atto formale del Sindaco sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali anche le Forze di Polizia secondo quanto previsto dall'art. 4.2. nell'ambito del sistema di sicurezza integrato.
7. Il responsabile del trattamento dei dati personali tratta i dati nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, incluso l'ambito della sicurezza, e le disposizioni del presente regolamento. Anche le Forze di Polizia agiscono nel rispetto delle presenti disposizioni fermo restando i rispettivi ordinamenti speciali, compatibilmente a quanto disposto dal titolare del trattamento in merito agli accessi ai sistemi di videosorveglianza.
8. Il responsabile tratta i dati rispettando le istruzioni impartite dal titolare, che a sua volta, periodicamente, effettua dei controlli sulla corretta attuazione delle sue disposizioni nelle attività svolte dal responsabile.
9. Il responsabile del trattamento è autorizzato a nominare un sub responsabile del trattamento per l'assistenza, consulenza o gestione del sistema di videosorveglianza che può comportare un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questo caso, il responsabile del trattamento si occuperà di disciplinare i trattamenti dei dati da parte del sub responsabile tramite un atto giuridico che vincoli il sub responsabile al titolare

del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

C. RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

10. La gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza compete all'ufficio del Corpo di Polizia Locale del Comune di Pontenure.
11. Il dirigente del succitato ufficio è designato, tramite atto formale da parte del Sindaco, quale Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
12. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza esegue i compiti specificati nell'atto formale del Sindaco, e si occupa del montaggio, della gestione e della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, anche tramite società partecipate e/o fornitori esterni specializzati.
13. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza attribuisce ai sistemi di videosorveglianza, anche mediante un amministratore di sistema, le credenziali di accesso secondo le indicazioni del soggetto attuatore nel rispetto di quanto riportato nell'art. 8 del presente Regolamento.

D. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14. Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati nomina – con apposito atto - gli autorizzati al trattamento dei dati che si impegnano a svolgere il loro lavoro nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
15. Agli autorizzati al trattamento sono attribuiti specifici compiti e precise istruzioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Sono inoltre informati in merito alle disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
16. Gli autorizzati eseguono il trattamento rispettando scrupolosamente le prescrizioni del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.
17. Sono nominati autorizzati al trattamento, con relativo atto di nomina, anche gli individui addetti alla custodia e conservazione delle chiavi di accesso alle centrali di controllo e delle chiavi degli ambienti e degli armadi nei quali sono riposti i supporti con le registrazioni delle immagini.
18. Il Comune di Pontenure autorizza con atti formali tutte le persone coinvolte nel trattamento delle immagini acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza, coerentemente con quanto indicato nel presente regolamento.
19. Ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003, il Comune di Pontenure può attribuire compiti e funzioni specifiche in relazione al trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza a persone, espressamente designate, sottoposte alla sua autorità.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione, ove possibile, delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III

ART. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Gli apparati di videosorveglianza sono a circuito chiuso costituiti da telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere hanno una collocazione specifica in modo tale da non inquadrare proprietà private, eccetto che per particolari esigenze di controllo e/o monitoraggio di zone specifiche, preventivamente accordate.
3. Le inquadrature effettuate dai sistemi di videosorveglianza non devono includere dettagli o ingrandimenti, ad eccezione quando trattasi di particolari e motivate esigenze sempre nel rispetto degli obiettivi e delle finalità che si intendono perseguire.
4. Gli impianti sono abilitati a riprendere le immagini a colori, qualora le condizioni di illuminazione naturale o artificiale lo consentano, e in bianco e nero, qualora le condizioni di illuminazione non fossero delle migliori. É possibile che i sistemi di videosorveglianza siano dotati di *zoom* ottico e digitale, brandeggio e infrarosso. É anche possibile che siano collegati ad un centro di gestione e archiviazione digitale, al fine di consentire un grado di precisione e di dettaglio della ripresa considerevole.
5. In determinati e particolari casi nell'abito della sicurezza urbana, è inoltre possibile attivare impianti di videosorveglianza mobili, collocabili in specifiche aree del territorio

comunale o su veicoli di servizio.

ART. 10 – DISPOSITIVI E IMPIANTI PARTICOLARI

1. Il titolare del trattamento dati o il responsabile del trattamento dei dati, per esigenze specifiche relative al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può decidere di utilizzare particolari dispositivi di videosorveglianza (telecamere nomadiche, foto trappole, droni, telecamere mobili, *body-cam* e *dash-cam*, veicoli attrezzati, e tutti gli altri dispositivi di categoria di cui la tecnologia dispone), solo dopo aver verificato le circostanze connesse a tali esigenze e l'eventuale impatto sulla *privacy*.
2. Come già riportato nell'art. 3 del presente Regolamento, i sistemi di videosorveglianza sono impiegati anche per contrastare le azioni illegali di abbandono dei rifiuti e sostanze pericolose; nella fattispecie soggiaceranno alla normativa del Regolamento UE. Affinché venga perseguita tale finalità, è contemplata l'installazione di un sistema foto-trappola, eventualmente gestito da un soggetto esterno che agirà nel rispetto di quanto riportato nel presente Regolamento.
3. Precisamente l'installazione delle telecamere deve puntare a:
 - prevenire e scoraggiare il deposito abusivo dei rifiuti, da cui ne consegue un'importante spesa per la rimozione dei materiali e la bonifica dei luoghi, oltre che la compromissione del decoro urbano e dell'inquinamento ambientale.
 - prevenire, rilevare e controllare le infrazioni svolte dai soggetti pubblici, relativamente alle competenze assegnate ad essi dalla legge.
 - acquisire prove.
4. Le inquadrature delle telecamere devono essere impostate in maniera tale da riprendere il minimo indispensabile per conseguire le relative finalità.
5. L'utilizzo delle foto trappole implica il trattamento di dati personali rilevati esclusivamente con le riprese e che fanno riferimento ai soggetti ed ai mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata. Se il trattamento dalle immagini raccolte non dovesse corrispondere alle finalità o alle modalità di trattamento presenti in tale Regolamento, gli autorizzati al trattamento, tramite il loro coordinatore, dovranno farsi carico di trasmettere tempestivamente i relativi atti al responsabile del trattamento dei dati individuato in merito alla diversa finalità emersa.
6. Per le stesse finalità per cui sono utilizzate le foto trappole, vengono anche impiegate telecamere mobili, ossia telecamere ambientali o di contesto, dotate di particolari supporti e facili da installare in diverse zone (telecamere nomadiche) segnalate correttamente ai sensi dei seguenti articoli.
7. I dipendenti del Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di *Body Cam* (telecamere collocate sulle divise degli operatori di Polizia Locale), esclusivamente per determinate attività individuate dal Comandante, e delle *Dash Cam* (telecamere collocate a bordo dei mezzi di servizio) conformemente a quanto dettato dalle

indicazioni delle Autorità competenti.

8. Il Comandante del Corpo di Polizia provvede ad elaborare un disciplinare tecnico interno, fornendo agli operatori di Polizia Locale che svolgono le attività in cui sono previste le microcamere di cui sopra, delle specifiche in merito ai casi in cui devono essere attivate, in merito agli individui nell'eventualità autorizzati ad ordinarne l'attivazione e di qualsiasi altra misura tecnologica e organizzativa utile alla gestione corretta e legittima di quanto contenuto nel disciplinare.
9. Al fine di supportare e corredare le attività di Polizia Locale e di protezione civile, il Comune può valersi anche di speciali dispositivi di video rilevazione, videoripresa e video assistenza fissi o mobile. Questi, inoltre, possono essere dotati di specifici *software* che elaborano degli algoritmi con l'obiettivo di individuare determinate fattispecie/situazioni, così da supportare gli operatori e di conseguenza ottimizzare l'efficacia del servizio espletato. I dati raccolti e trattati dalla strumentazione suindicata possono essere elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 della L. 689 del 24 novembre 1981, e s.m.i., e dell'art. 354 del Codice di Procedura Penale.
10. Il Corpo di Polizia Locale, per svolgere al meglio le mansioni soprariportate, può impiegare anche ulteriori foto trappole per la sicurezza territoriale, oppure mezzi di trasporto dotati di sistemi di videosorveglianza, o droni per la video rilevazione aerea.
11. Il Comune di Pontenure, si impegna a rinnovare e ad aggiornare i propri impianti e dispositivi di videosorveglianza in linea con l'evoluzione delle innovazioni tecnologiche.

ART. 11 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti tramite l'impiego degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - trattati lecitamente e correttamente;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 di tale Regolamento e messi a disposizione per altri tipi di trattamento ove si tratti di attività compatibili con tali scopi;
 - esatti e aggiornati, se necessario;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti;
 - conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
2. L'impiego dei sistemi di videosorveglianza implica solamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video, anche tramite *software* di video analisi, per monitorare attivamente i soggetti e i veicoli che transitano nella zona sottoposta a videosorveglianza.
3. I tratti somatici delle persone non funzionali alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, non vengono ripresi.

4. Le riprese video sono trasmesse presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Pontenure in conformità alle disposizioni vigenti, ad eccezione di eventuali esigenze tecniche differenti.

ART. 12 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

1. Le tempistiche di conservazione dei dati personali raccolti e trattati con i sistemi di videosorveglianza, si basano sulle normative di riferimento secondo il tipo di finalità di ogni dispositivo.
2. La conservazione di dati personali e la relativa durata, riguardo le finalità di sicurezza urbana, ossia prevenire e reprimere i reati, fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.
3. La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse da quanto sopracitato, fa riferimento al Regolamento UE, alla disciplina nazionale sulla *privacy* e alle disposizioni dei provvedimenti generali dell'Autorità Garante della *Privacy*.
4. La conservazione dei dati personali, delle informazioni e delle immagini raccolti tramite gli apparati di videosorveglianza, consta di un massimo di sette giorni dalla data di rilevazione. Una volta decorso tale periodo, i dati registrati vengono cancellati automaticamente.
5. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a sette giorni, è consentita solo su richiesta specifica dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria relativamente ad un'operazione investigativa.

ART. 13 - INFORMATIVA

1. Il Comune di Pontenure informa la cittadinanza delle misure e degli accorgimenti, tra cui l'installazione degli impianti di videosorveglianza, adottati per garantire la sicurezza e la Protezione del territorio comunale e degli stessi cittadini, tramite apposita informativa per il trattamento dei dati personali.
2. Gli individui che accedono o transitano nei luoghi in cui sono installati gli apparati di videosorveglianza vengono informati del trattamento dei dati personali eseguito con tali sistemi tramite informativa "minima" su cartellonistica adeguata. (vedasi allegato 1)
3. L'informativa non è dovuta, ma ai fini di prevenzione - dissuasione ove possibile, è ritenuta necessaria, come in caso di utilizzo di telecamere prettamente a scopo investigativo per salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica o per prevenire, accertare o reprimere i reati.

ART. 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1. La comunicazione dei dati personali rilevati dagli impianti di videosorveglianza è concessa esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Inoltre la comunicazione è concessa anche nel caso in cui è indispensabile per l'esecuzione di attività di interesse pubblico e l'esecuzione delle funzioni istituzionali. La comunicazione può essere avviata una volta decorso il termine previsto nell'art. 2-ter del Codice *Privacy* dalla preventiva comunicazione al Garante, ad eccezione dei casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come riportato nell'art. 14 comma 2 del d.lgs 51/2018.
2. La comunicazione o diffusione dei dati personali richiesti dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di Polizia al fine di accertare e reprimere i reati, avviene in ogni caso conformemente alla normativa.
3. Non rientra nell'ambito della comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte di soggetti autorizzati - tramite atto formale - ad eseguire le attività di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile.

ART. 15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. Qualora, per qualsiasi motivo, il trattamento dei dati personali raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza cessasse, tali dati verranno distrutti.

ART. 16 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha il diritto di avere conferma, dopo aver presentato apposita istanza, che è in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguarda. Se il trattamento è in corso, l'interessato ha diritto ad essere informato sulle finalità concernenti il trattamento dei suoi dati, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui tali dati sono stati o saranno comunicati e sul loro periodo di conservazione.
2. Inoltre l'interessato ha diritto di richiedere la rettifica e la cancellazione dei dati personali, oppure di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali o di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha anche diritto di fare un reclamo ad un'autorità di controllo e ad avere tutte le informazioni sull'origine dei dati, qualora questi non siano stati raccolti presso lo stesso interessato.
3. L'interessato ha diritto a ricevere le informazioni sopracitate senza ingiustificato ritardo e come ultimo termine entro (30) trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora la richiesta fosse complessa o ve ne fossero numerose tale termine, se ritenuto necessario, può essere prorogato per un massimo di (90) novanta giorni.
4. I diritti riferiti ai dati personali spettanti alle persone decedute, possono essere esercitati da coloro che hanno un interesse proprio, o agiscono a tutela dell'interessato o per motivi familiari da tutelare.

5. Per ogni richiesta menzionata al comma 1, all'interessato è richiesto un contributo spese, nel rispetto delle modalità contenute nella vigente normativa.
6. Il rilascio delle copie delle registrazioni è soggetto ad un contributo spese stabilito ogni anno dalla Giunta comunale.
7. Per esercitare i propri diritti, l'interessato può delegare, tramite apposita delega o procura, persone fisiche, associazioni, enti, o organismi. Inoltre l'interessato può essere assistito da una persona di fiducia.
8. Qualora l'istanza presentata dall'interessato di cui ai precedenti commi avesse esito negativo, egli può rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, salvo che si tratti di casi che implicino anche le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale contenute nella normativa vigente.
9. Il diritto degli interessati di acquisire copia dei dati personali oggetto di trattamento deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati personali trattati, il Comune di Pontenure adotta sistemi tecnologici strutturati con protocolli *open e/o standard* al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente.
2. L'Ente comunale imposta livelli di visibilità diversificati e varie tipologie di trattamento delle immagini, in conformità alle differenti e determinate competenze attribuite ad ogni operatore abilitato ad accedere al sistema con apposite credenziali di accesso.
3. Il Comune deve far sì che gli operatori abilitati trattino i dati nei limiti delle mansioni per le quali sono stati autorizzati.
4. Alla scadenza dei termini previsti, il titolare del trattamento adotta sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni effettuate dagli impianti di videosorveglianza.
5. Gli apparati di videosorveglianza sono configurati in modo tale da consentire a coloro che eseguono la manutenzione degli stessi, l'accesso alle immagini solamente se indispensabile, con lo scopo di eseguire eventualmente delle verifiche tecniche. Ciò avviene in presenza degli autorizzati al trattamento dei dati personali in possesso di credenziali di accesso e quindi abilitati alla visione delle immagini.
6. L'Ente adotta misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali acquisiti dai sistemi di videosorveglianza da rischi di accesso abusivi, anche attraverso l'utilizzo di tecniche crittografiche.

7. Il Comune di Pontenure implementa *software* specifici al fine di tracciare gli accessi dei soggetti autorizzati e le operazioni svolte sulle immagini registrate, inclusi i riferimenti temporali. Tali tracciamenti vengono conservati per un periodo di almeno sei mesi.
8. Per i sistemi integrati di videosorveglianza deve essere garantita la scissione logica dei fotogrammi acquisiti dai diversi titolari di trattamento.
9. Prima di procedere al montaggio di nuovi apparati di videosorveglianza, all'integrazione con altri sistemi, all'installazione di algoritmi e/o *software* di video analisi, il Comune svolge preventivamente una valutazione d'impatto (DPIA, *Data Protection Impact Assessment*), così come previsto all'art. 35 del Regolamento UE.
10. Ai sensi e per gli effetti del summenzionato articolo, il responsabile del trattamento dei dati personali adotta e aggiorna, con cadenza almeno semestrale la valutazione d'impatto, così da garantire che il trattamento dei dati avviene costantemente nel rispetto della normativa vigente.

ART. 18 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

1. L'accesso presso le centrali operative di controllo è concesso esclusivamente al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento, ai soggetti designati, agli autorizzati di cui all'art. 9 del Regolamento UE, al personale adibito alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e agli addetti alla pulizia dei locali.
2. Tutti i soggetti che accedono alle centrali operative di controllo sono dotati di credenziali di accesso riservate e personali. Inoltre ogni accesso e ogni operazione compiuta al loro interno, è registrato e conservato per un determinato periodo.
3. Qualora vi fosse la necessità di far accedere alle centrali individui diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere chiaramente autorizzati dal responsabile del trattamento con indicazioni dettagliate in merito le tempistiche, le modalità e le ragioni dello stesso. Tali individui sono registrati dagli autorizzati in un apposito registro (allegato 2) e il loro accesso si svolge sempre in presenza di autorizzati muniti di credenziali.

ART. 19 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza e la visione delle immagini si svolge generalmente da apposite postazioni situate all'interno della Centrale Operativa della Polizia Locale e delle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine nei casi di videosorveglianza integrata.
2. Occasionalmente, durante alcuni eventi, al fine di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può avvenire da postazioni collocate al di fuori delle centrali operative.

3. L'accesso ai dati raccolti dal sistema è permesso al responsabile del trattamento e agli autorizzati dotati di credenziali di accesso valide e strettamente personali e vengono rilasciate dal responsabile della gestione tecnica di cui all'art. 7.
4. La visione in diretta dei videogrammi e l'accesso ai dati personali custoditi per la duplicazione e la loro visualizzazione in differita è organizzata secondo specifici livelli di profilazione definiti con un atto *ad hoc* dal responsabile del trattamento dati.
5. L'accesso ai dati personali da parte di persone differenti da quelle indicate al comma 3, è concesso solamente mediante autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal responsabile del trattamento, da cui si evincono le indicazioni in merito alle tempistiche, alle modalità e alle ragioni dello stesso.
6. Qualora fosse necessaria la manutenzione o l'assistenza dei sistemi di videoregistrazione, il personale autorizzato può avere accesso anche alle immagini in diretta o registrate, ma solo per le necessità summenzionate e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati personali. Tali operazioni sono eseguite esclusivamente in presenza dei soggetti muniti di apposite credenziali di autenticazione.

CAPO IV

ART. 20 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

1. È possibile, previo accordo con il Comune di Pontenure, che privati singoli o associati e soggetti terzi partecipino all'implementazione e all'estensione dei sistemi di videosorveglianza tramite progetti di acquisto di apparecchi a loro carico, da utilizzare per controllare gli spazi e le aree pubbliche antistanti gli edifici privati. Tali progetti possono essere compartecipati nei casi in cui siano già considerati nei piani pluriennali di intervento dell'Ente.
2. I progetti sopracitati, devono essere presentati al Comando di Polizia Locale e sono subordinati alla loro valutazione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3. I sistemi di videosorveglianza devono essere adeguati alle disposizioni previste nell'ambito della videosorveglianza e totalmente integrabili e compatibili con l'apparato di videosorveglianza del Comune di Pontenure.
4. I requisiti tecnici dell'impianto, sono indentificati dal responsabile della Gestione tecnica, in accordo con il responsabile del trattamento dei dati.
5. Gli impianti devono essere "consegnati" al Comune una volta ultimate tutte le operazioni che li riguardano, ossia dall'installazione, collaudo e fino al collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza cittadino a cura del soggetto privato o

pubblico proponente, verificata e autorizzata preventivamente la compatibilità con tale sistema.

6. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà con assunzione dei conseguenti oneri, inclusa la manutenzione e l'alimentazione.
7. Non è concesso alcun tipo di collegamento diretto o indiretto al sistema di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, né alcun tipo di agevolazione per richieste eventuali di visualizzazione delle immagini.

ART. 21 - CENSIMENTO IMPIANTI PRIVATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. I proprietari degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio comunale devono comunicare, entro 30 giorni dalla loro installazione, al Comune di Pontenure, le caratteristiche principali degli impianti, tra cui:
 - l'ubicazione e i dettagli tecnici dell'impianto;
 - i dati identificativi e i contatti del proprietario dell'impianto;
 - I dati identificativi e i contatti del responsabile del trattamento.
2. La comunicazione avviene tramite pec. al comune di Pontenure
3. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di 30 giorni, il proprietario dell'impianto è tenuto a comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.
4. Sono esenti dall'obbligo di comunicazione, gli impianti installati su aree private e che registrano esclusivamente immagini riguardanti tali aree.
5. Il trattamento dei dati comunicati avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sono resi accessibili solamente agli organi di Polizia relativamente a richieste specifiche, al fine di garantire la sicurezza urbana, prevenire e reprimere i reati.

ART. 22 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

1. Nel rispetto del principio di economicità delle risorse e dei mezzi utilizzati e previa sottoscrizione di un protocollo di gestione, il Comune di Pontenure può attivare forme ulteriori di sistemi integrati di videosorveglianza sia con soggetti privati che con soggetti pubblici, rispetto a quelle citate negli articoli precedenti.
2. L'attivazione dei sistemi integrati, però, è preceduta dall'adozione di ulteriori e specifiche misure di sicurezza conformemente alle disposizioni dettate dal Garante con il provvedimento dell'08/04/2010 e successivi aggiornamenti.

CAPO VI

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

1. La visualizzazione e l'acquisizione delle immagini da parte delle Forze di Polizia, avviene mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale per le immagini di contesto.
2. I fotogrammi relativi ai lettori targhe sono rilasciati alle FF.OO. dall'Unione Valnure Valchero a seguito della sottoscrizione da parte del Comune di Pontenure del Protocollo d'intesa sottoscritto in Prefettura (2005) con il quale l'Unione Valnure Valchero trasmette ai richiedenti le immagini richieste nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali.

ART. 24 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'individuazione delle zone da sottoporre a videosorveglianza, la loro variazione, modifica o cessazione è di competenza della Giunta Comunale che esegue tali compiti con apposita delibera, in accordo con l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Le zone sottoposte a videosorveglianza e le specifiche sugli impianti adoperati verranno inclusi in un apposito elenco. (allegato 3)
2. L'aggiornamento delle tecnologie e il controllo dinamico dei protocolli di sicurezza che non intaccano sul presente regolamento, è affidato al responsabile della Gestione tecnica degli impianti.
3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, a sua volta, ha il compito di segnalare immediatamente al responsabile del trattamento dei dati personali le eventuali installazioni e attivazioni di nuovi impianti e le modifiche apportate agli impianti già installati.

ART. 25 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Entro le scadenze e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti, il Comune di Pontenure approva nel settore degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione e gli interventi per il mantenimento e gli aggiornamenti degli stessi.

ART. 26 - NORMA DI RINVIO

1. Relativamente a quanto non espressamente regolamentato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento UE, del Codice *privacy*, del d.lgs 101/2018, della direttiva Europea Polizia, del d.lgs. 51/2018, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Allegato 1 (la cartellonistica informativa deve rispettare le caratteristiche dell'immagine sotto riportata così come stabilito dal Garante) e sarà collocata nelle strade di accesso al territorio comunale.

AREA VIDEOSORVEGLIATA

24 ore

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, etc...)
- sul sito internet (URL): ...
- inquadrando il QR code sulla sinistra.

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA ...
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ...
CONTATTI DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (SE APPLICABILE):
...

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO CHE HA IL MAGGIORE IMPATTO SULL'INTERESSATO (AD ES. PERIODO DI CONSERVAZIONE O MONITORAGGIO IN DIRETTA, PUBBLICAZIONE O TRASMISSIONE A TERZI DI FILMATI VIDEO): ...
LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI ...

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: ...
BASI GIURIDICHE PER IL TRATTAMENTO: ...

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: In qualità di interessato al trattamento puoi rivolgerti al titolare per esercitare i diritti di accesso e cancellazione previsti dall'articolo 15 del GDPR. Per dettagli ulteriori riguardanti la videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, puoi consultare l'informativa completa che è resa disponibile tramite le opzioni indicate sulla sinistra.

cartelli © cartellivideosorveglianza.com

Allegato 2

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazi one	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione ¹	Firma e Data

¹ Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali

